



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 64

DEL 27.08.2024

Oggetto: Chiusura dell'attività commerciale di vendita al dettaglio di vicinato, settore alimentare ...
sita in Vittoria in
Ditta

IL SINDACO

Vista la pec del 23 luglio 2024, con la quale il Comando Polizia Municipale, a seguito del controllo effettuato in data 04/07/2024 nei locali siti in, ha trasmesso il verbale di violazione amministrativa n. 26 del 4 luglio 2024, elevato a carico della ditta, in quanto esercitava l'attività commerciale di vendita al dettaglio di vicinato, settore alimentare .., nonostante il provvedimento di sospensione della SCIA prot. n.2842/SUAP del 28/01/2023;

Visto il provvedimento di sospensione prot. 29753/Gen. del 27.06.2024 per giorni 20, ai sensi dell'art.22, comma 3, della Legge Regionale n.28/99 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.22, comma 6 della legge Regionale n.28/99 che recita: "In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita";

Ritenuto pertanto di dover disporre la chiusura dell'attività in parola, esercitata nei locali di, svolta in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in quanto sospesa per giorni 20 con provvedimento prot. n.29753/Gen. del 27.06.2024 a partire da giorno 28.06.2024;

Visti:

- L'art. 50 e 54 del D.lgs n.267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.lgs 267/2000;
- il D.lgs n. 114/1998 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
- la Legge Regionale n. 28 del 22/12/1999 e ss.mm.ii.
- il D.lgs 59/2010;
- l'art.650 c.p.;
- il Verbale prot. n.26/V.A. del 4/07/2024;

ORDINA

alla ditta, **la chiusura immediata** dell'attività commerciale di vendita al dettaglio di vicinato, settore alimentare ..., svolta nei locali siti in Vittoria in, in quanto esercitava tale attività commerciale priva della SCIA prot. n.2842/SUAP del 28/01/2023, sospesa temporaneamente con provvedimento prot. n. 29753/Gen. del 27.06.2024, ai sensi dell'art.7, comma 3, della L.R. 28/99.

Si avverte che la mancata ottemperanza è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 c.p. e si precisa che questa disposizione dovrà essere osservata, anche da chi, a qualsiasi titolo, venga immesso o si metta l'attività in parola.

DEMANDA

alla Direzione della Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento;

INFORMA

che contro il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso avanti al competente TARS entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034/1971 o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune nonché trasmessa al Commissariato di P.S. di Vittoria, alla Compagnia dei Carabinieri di Vittoria, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vittoria, oltre che inviata al Corpo di Polizia Municipale di Vittoria per farla osservare.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO
f.to *On. Prof. Francesco Aiello*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal 27.08.2024 al 11.09.2024 e registrata al n.....
del registro pubblicazioni.

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO